

Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università di Roma  
(Direttore: Prof. C. Gerin)

## **La medicina legale nei suoi momenti storici e nel suo sistema (\*)**

**Prof. Cesare Gerin**

Soltanto chi sente profondamente — come io sento — il fascino inestinguibile della tradizione accademica, può a pieno comprendere, o Signori, l'intensa emozione che pervade l'animo mio in questo momento così solenne e così fausto della mia vita.

Oggi, infatti, si realizza per me l'ambito privilegio di entrare ufficialmente a far parte del Corpo accademico di questo Ateneo, che per sapienza passata e recente brilla, di vivida luce potente, come uno dei più gloriosi del mondo.

Ed ancor oggi si concreta un evento, che se pur l'animo mio inonda di gioia ed è per me ragione di ben comprensibile e giustificato orgoglio, profondamente mi turba e quasi mi sgomenta; perché nel salire la cattedra di Colui che mi fu Maestro — evento agognato per chi abbia vivo e tenace il senso dei vincoli di Scuola — più netta mi si presenta alla coscienza la responsabilità che grava sulla modestia della mia persona. Io assumo questo posto con umiltà verso chi mi ha preceduto e con devozione verso tutti Maestri egregi di questo Ateneo, che collettivamente saluto con deferente ammirazione nelle persone del Rettore Magnifico e degli illustri Presidi.

Pur nella folla dei sentimenti e nel tumulto dell'anima, la mia mente ricorda, memore e commossa, coloro che, con tanto affetto e tanta sollecitudine, sono stati i fautori del mio successo.

Ed il pensiero corre per primo ai miei cari, che confortarono, con amorosa dedizione, l'aspro cammino della mia vita di studioso, ed al mio Maestro, a Giuseppe Moriani, vanto di questo Ateneo, onore degli studi anatomo-patologici e medico-legali, alla cui mente sagace dobbiamo quella mirabile sistematica della nostra disciplina, di cui tra poco dirò. A Lui, che per oltre tre lustri mi volle al Suo fianco, e che mi fu secondo padre per

---

(\*) Prolusione al Corso di medicina legale e delle assicurazioni tenuta nella Università di Roma il 6 aprile 1949

l'elevatezza del consiglio e per la forza dell'esempio, di tutto io son debitore. Egli è qui spiritualmente presente, sollecito ed affettuoso, come sempre lo è stato in ogni momento della mia carriera scientifica: è così che io desidero ricordarLo a Voi, Colleghi esimi, e soprattutto a Voi, giovani carissimi, che Egli sopra ogni altra cosa amò.

E' con viva gratitudine che io saluto i Maestri di altri Atenei che con la presenza in quest'aula ancora una volta hanno voluto dimostrarmi la loro stima ed il loro affetto; speciale riconoscenza debbo al Rettore Magnifico prof. Resta, che qui ha voluto portarmi il saluto dell'Università di Bari, di quella Università che or son due anni cordialmente m'accolse nel suo seno e che, sempre vigile alle sorti degli studi, mi consentì di ridare nuova vita a quell'Istituto medico-legale, che pur vantava non poche benemerenze, ma che gravemente aveva risentito delle tristi vicissitudini del recente passato. Ai Colleghi tutti dell'Università pugliese ed ai valorosi giovani che con tanto fervore di intenti mi avevano seguito, va in questo momento il mio pensiero memore e riconoscente.

Da ultimo permettetemi, o Signori, che io ricordi — l'animo sgombrato da ogni risentimento per l'ingiustizia patita — la mia terra natale, la mia Trieste, che anelante si protende sul suo golfo italico e fiduciosa attende di ritornare a splendere libera nel cielo di una Patria non mutilata, ma pacificamente ricostruita nei suoi antichi, giusti confini.

Salendo questa cattedra, che vanta tante nobili tradizioni, sento il dovere e soprattutto l'opportunità per Voi, o giovani, di tracciare in rapida sintesi l'evoluzione del pensiero medico-giuridico e di enunciare in concettose formule quel sistema che tutta racchiude la medicina legale in una organica unità di scienza. Compio con ciò non solo un atto di omaggio verso la figura del mio Maestro e verso l'indirizzo scientifico e didattico della nostra Scuola, che tutto si fonda appunto sul sistema medico-legale del Moriani, ma anche un atto di ben inteso amor di patria, in quanto i momenti più salienti del pensiero medico-legale son quasi tutti — se non tutti — di marca prettamente italiana.

D'altronde, è proprio attraverso lo studio dello svolgimento storico di una disciplina che meglio è dato di intravederne lo spirito informatore e di comprendere la reale essenza del suo ordinamento; né credo sia possibile apprezzare nel suo giusto valore il presente e cercare di prospettarne gli svolgimenti futuri, se non risalendo alle fonti e identificando le fasi più salienti attraverso le quali il vero è giunto a noi: il passato non può essere scisso dall'avvenire nemmeno nell'evoluzione e nel progresso del sapere.

E' evidente che il fondamento essenziale dello studio storico della nostra disciplina è costituito dall'analisi dei momenti evolutivi delle scienze mediche e del diritto, proiettati — immersi vorrei dire — nel clima storico in

cui ebbero a trovar svolgimento. Soltanto attraverso uno studio siffatto si potrebbe delineare in sintesi precisa il formarsi e il progredire del pensiero medico-giuridico, armonicamente tessuto sul canovaccio della storia generale e particolare dei popoli; i quali, negli istituti giuridici forse più che in qualsiasi altra manifestazione, trasfondono l'essenza viva e la vera sostanza della loro civiltà.

Scibile medico e scibile giuridico — sorti l'uno per il bene biologico e l'altro per il bene sociale dell'uomo — dovevano inevitabilmente incontrarsi, per l'oggetto stesso cui entrambi sono rivolti, su di un piano ideale di comune attrazione, così da permettere alle scienze mediche di trasfondere nel giure le proprie conquiste, facendo brillare di luce naturalistica la norma, affinché questa non fosse in contrasto con la realtà antropologica, bensì ad essa fosse costantemente ispirata ed aderente.

Ma tale flusso perenne di conoscenze tratte dallo scibile medico, non avrebbe potuto né potrebbe essere fecondo elemento propulsore del progressivo evolversi della norma, se non fosse stato e non fosse preventivamente e convenientemente elaborato, con mente biologica sì, ma sempre rivolta alle finalità giuridiche ed alle esigenze del diritto.

Questo lavoro di selezione e di elaborazione, questo sforzo continuo di adeguare le conoscenze mediche alle necessità giuridiche, costituisce appunto uno degli scopi principali della nostra disciplina, una delle ragioni d'essere della medicina legale: essa affonda tenacemente le sue radici nell'humus biologico, così che di preziosa linfa naturalistica è pervasa, mentre si addentra e si espande con i suoi rami rigogliosi entro tutto il sistema del diritto.

Funzione, dunque, di alto valore dottrinale e di grande significato etico, che contribuisce ad elevare la dignità ed il prestigio della stessa medicina, orientandola, come fa, verso fini di ordine sociale; funzione che per essere svolta convenientemente richiede un orientamento mentale tutto particolare che non si improvvisa, uno sguardo acutamente penetrativo, capace di sceverare il superfluo dall'essenziale e sempre chiaramente percettivo della norma cui l'apporto biologico si riferisce.

Infatti, questa elaborazione della materia antropologica a fine giuridico, che non può essere — come non è — semplice trasposizione di cognizioni e di fatti medici nel campo del diritto, esige non solo una conoscenza adeguata di questi elementi sostanziali, ma anche una visione completa e profonda della lettera legislativa e dello spirito che questa informa ed anima.

Ed è proprio tale complessa finalità, la quale polarizza tutta la nostra disciplina verso il campo del diritto, che serra in una organica unità di scienza le varie parti della medicina legale e che fa della stessa prassi medico-forense — che il medico volente o nolente per imposizione di legge è

chiamato ad esercitare — una materia armonica ed unitaria.

Ciò premesso, mi sembra fuor di dubbio che il vero sorgere della medicina legale, intesa quale centro operante e creativo di fusione di queste due sterminate regioni del pensiero, debba coincidere con quel momento storico in cui ordinamenti giuridici e sapienza medica vengono a trovarsi su piani non troppo disuguali per dignità e per splendore.

Vano pertanto è secondo me — e nell'affermare ciò so di trovarmi in eccellente compagnia — il voler individuare in questo o in quel documento storico dei più remoti tempi le tracce di qualche sporadica manifestazione che — con formula estensiva e più o meno artificiosa — potrebbe essere definita quale timido germoglio od abbozzo rudimentale di una medicina legale malamente intesa. Che se così fosse, ben potrebbe dirsi allora che la medicina legale è antica quanto la stessa umanità.

Nozioni naturalistiche più popolari e generali affiorano, infatti, direi spontaneamente, frutto della intuizione o della cultura di ogni legislatore, in precetti ed istituzioni giuridiche di tutte le civiltà, anche le più remote, e rudimenti di istituzioni peritali si trovano fin da quando l'amministrazione della giustizia ebbe il suo inizio.

Qualche pallida luce e, se vuoi, anche qualche fugace bagliore di quella che sarà poi la vivida sorgente della nostra scienza, intravediamo già nell'epoca in cui vige il diritto romano universale, lo *ius gentium*, o addirittura trionfa quel momento imperituro della sapienza giuridica, che è il *corpus iuris iustinianum*.

Ma chi non si accontenti delle sole apparenze ed affondi invece lo sguardo nella realtà della storia, ben facilmente si accorge come all'insuperabile splendore del pensiero giuridico dell'epoca, ricco di sapere scientifico, faccia riscontro un ben diverso prestigio dell'arte sanitaria, perché al medico sia concesso di portare un contributo attivo alla formazione e all'applicazione delle norme giuridiche.

E ciò appare tanto più rispondente a verità, quando si considerino quei rari episodi in cui sembra di riconoscere il vero volto della nostra scienza attuale. Valga per tutti l'esempio, che a me pare il più efficace, dell'Egitto greco-romano ove, o alla saggezza del diritto egiziano o a quella del diritto romano, si accoppiano, e la rinomanza di una fiorente Scuola medica di grandi tradizioni antiche — quella alessandrina — e un altissimo prestigio della medicina, i cui cultori son circondati dal favore dei principi e del popolo. Ed è proprio qui — come volevasi dimostrare — che il bagliore di una scienza medico-legale è più vivo e meno fugace che altrove.

Anche nel resto dell'Impero, e con impronta più schiettamente latina, tende ad affermarsi, alle soglie della decadenza, una situazione del genere, quando cioè il medico acquista, al tempo degli ultimi imperatori, un posto più dignitoso nella vita sociale dell'epoca: sorge così l'archiatria, mentre per

la prima volta la classe medica occupa una posizione ufficiale nell'organizzazione dello Stato e prende vita quella codificazione di precetti sulla salute pubblica che rimarrà gloria imperitura del genio romano.

In questo periodo storico, i presupposti giuridici e medici perché si concreti anche una vera e propria medicina legale, nel seno di una medicina pubblica già decisamente delineata nei suoi aspetti igienico-sociali, a mio parere certamente sussistono. Ma invano si attende lo scoccare dell'ora, perché i germi della decadenza già si fanno sentire e la fiamma si spegne soffocata in sul nascere dall'incalzare dell'Evo medio.

Passeranno ancora molti secoli: diritto e medicina subiranno l'influsso degli eventi che incatenano l'antica civiltà e l'antico sapere.

Ma ecco che dal buio fervidissimo dell'estremo medioevo sorge qualche scintilla, da cui prenderà luce — da prima pallida ed incerta e poi bagliore stupendo — la nostra, la vera medicina legale.

Siamo nel Duecento, al primo schiudersi, cioè, di quello spirito che di giorno in giorno verrà acquistando più sicura coscienza di sé: è l'alba della rinascenza, è il senso del Rinascimento che scuote gli animi, che feconda le schiere dei santi e dei profeti, degli artisti e degli scienziati: ricomincia l'era delle grandi individualità che improntano il cammino della storia.

No, non è ancora il Rinascimento; ma l'uomo sta già ritrovando sé stesso. Questa nuova vitalità, rattivatrice di tutte le opere del pensiero, infonde novello impulso alle scienze: è una vena ritrovata e rinnovata che diverrà poi il regal fiume dell'umanesimo. E' l'epoca in cui rinasce lo studio del diritto romano come diritto imperiale per opera dei glossatori bolognesi prima, dei commentatori poi; in Sicilia — là dove la lingua nostra è assunta a forma d'arte — si gettano le basi di un ordinamento sanitario che da Ruggero II prende vita e che si concreta con le *Constitutiones Augustales* di Federico II il cui nome è così splendidamente legato alle glorie della Scuola medica salernitana. La corrente culturale che dall'Italia meridionale e dalla Sicilia si diffonde per tutta la Penisola, per irradiare poi in tutta Europa, prepara il Rinascimento della medicina. Sorgono le prime università, questi centri dell'umano sapere, in alcuni dei quali, forse per la prima volta nei tempi, si incontrano finalmente su piani meno disparati, medicina e diritto. Ben presto si formerà lo *ius novum*, che darà alla Chiesa una più sicura sistemazione del suo diritto, così che questa più efficacemente potrà far sentire il suo influsso benefico sull'amministrazione giudiziaria, con nuovi ordinamenti procedurali di grande rilievo medico-legale.

In questo lievitare d'idee nuove e in questo rinnovarsi di correnti spirituali, vediamo finalmente spuntare proprio tra noi — e come potrebbe essere altrimenti dopo quanto si disse? — i primi germogli di quel pensiero medico-giuridico che, pur tra corsi e ricorsi e faticoso cammino, si affermerà

nettamente alla fine del XVI secolo, allorché decisa si dispiega la forza spirituale del Rinascimento e matura appare ormai la coscienza della sua perfezione.

Ed è chi vede questi primi moti già manifesti in quel Decreto di Papa Innocenzo III (siamo nel 1209) contenuto nelle Decretali di Gregorio IX (1234) e nel quale si richiede espressamente il parere del medico (« peritorum iudicio medicorum ») per giudicare — in un caso particolare — quale, fra più lesioni, fosse la mortale.

Degno di rilievo il fatto che proprio in queste Decretali siano contemplati, sotto il titolo « De probationibus », accertamenti medico-legali in tema di nullità matrimoniale; si sanciva — e ciò va posto in particolare risalto — che ogni testimonianza doveva considerarsi inefficace se l'ispezione corporale della donna stava a provare il contrario: « si uxor, per ipsius corporis aspectum, probabat contrarium ».

A tal riguardo ricordo ancora come Giovanni XXII (1316-1334) — il Pontefice che istituì quel Tribunale con giurisdizione di appello su tutta la cristianità, che fu poi detto della Sacra Rota — sembra si richiami espressamente nella Decretale « Ratio iuris exigit » alla necessità di perizie davanti al tribunale ecclesiastico.

Sono segni evidenti, questi, dell'affermarsi di quell'istituto peritale, che negli Statuti bolognesi della seconda metà del secolo XIII ha acquistato — a mio modo di vedere — ancor più netta e decisa rilevanza. In questi Statuti par di sentire l'altare del primo nascere delle nostre Scuole chirurgiche, cui è legata indissolubilmente la fama di Bologna, per opera proprio di quell'Ugo Borgognone da Lucca, che nel 1249, quale medico municipale di detta città, veniva invitato a dare, con giuramento, pareri medico-legali.

Ed è a Bologna, là dove fin dal principio del Duecento sembra siano state praticate sezioni anatomiche e che ben a ragione è considerata la culla dell'anatomia umana, che Bartolomeo da Varignana fu incaricato nel 1302, da un tal giudice Giacomo, di eseguire, insieme ad altro medico fisico ed a tre chirurghi, l'autopsia di certo Azzolino, sospettandosi che la morte fosse dovuta a veneficio.

Ed è ancora di quest'epoca il primo insigne anatomista degno di tal nome, Mondino de' Luzzi, che fu lettor pubblico nello Studio bolognese dal 1314 al 1324.

Non credo sia senza significato, per il formarsi del pensiero medico-giuridico, che proprio a Bologna si assista in questo periodo, e alla rinascenza degli studi giuridici, e al rinnovarsi degli studi medici, specie della chirurgia e della anatomia, che son ben da ritenersi le fonti primigenie della pratica medico-forense.

Cosicché, forse non a torto, ragguardevoli studiosi vedono nell'opera dei post-glossatori il sorgere della nostra disciplina, quando cioè la dot-

trina procedurale, sviluppando l'istituto del perito, chiama il medico ad assolvere le sue ormai processualmente disciplinate funzioni; quando i giureconsulti post-glossatori affermano sempre più decisamente la necessità di questo intervento ed a criteri medici sentono il bisogno di ricorrere nell'interpretazione delle norme e nell'adattamento delle antiche disposizioni giuridiche del diritto romano alle diverse esigenze della vita sociale dei popoli d'Italia.

Chiari esempi di questo spirito informatore che anima i giuristi del tempo troviamo in due documentazioni storiche di grande rilievo. La prima, concerne il parere espresso su richiesta di Cino da Pistoia — uno dei più insigni commentatori — da un celebre medico del tempo, appartenente allo Studio padovano ed anche insegnante di medicina a Perugia: Gentile da Foligno. In questo parere, che si intitola « *Tractatus magistry Gentilis de Fulgineo super lege VII mense ff, de statu hominum* », e che fu steso intorno al 1323-1334, si disserta sulla durata della gravidanza in relazione alla legittimità della prole; esso ci dimostra — come giustamente osserva il Perrando — « la compartecipazione dei medici e dei filosofi eruditi alla soluzione tecnica di molti problemi giudiziari di quei cabalistici e remotissimi tempi ».

L'altra documentazione, sulla quale il giurista Tullio Ascarelli ha richiamato l'attenzione degli studiosi, riguarda due scritti del post-glossatore Bartolo da Sassoferrato: il « *De cicatricibus* » e il « *De percussionibus* », che fanno parte di quel secondo gruppo di consigli e trattati bartoliani posta in evidenza dal Savigny e che nelle più antiche edizioni rimane distinto dal gruppo primitivo. Nel « *De cicatricibus* » è la dottrina dello sfregio permanente del viso che viene prospettata e discussa con acume medico-legale veramente raro per quei tempi, mentre nel « *Tractatus de percussionibus* », ben più ampio di mole e ben più vivo d'interesse, il giureconsulto affronta decisamente la questione relativa alla necessità di ricorrere all'opera di un medico perito ogni qual volta si tratti di esaminare una ferita e di stabilire se ad essa possa o meno imputarsi la morte del soggetto. In tale dissertazione, condotta con criteri medici e giuridici ad un tempo, sono lucidamente prospettati i problemi della causalità e si discute in via medica dell'esistenza di un nesso causale, anche se indiretto, fra il ferimento e le sue conseguenze.

Sono esempi questi — ai quali potremmo aggiungere ancora l'Editto del 1311 di Filippo il Bello in cui si richiede specificamente il parere giurato di chirurghi nei casi giudiziari complessi ed ove si parla addirittura dei « *ses biens aimés chirurgiens jurés* » — son chiari esempi questi, dicevo, di un complesso di manifestazioni schiettamente medico-legali, risultanti dal fecondo contatto tra leggi e medicina.

Penetra dunque quest'ultima nell'ambito del giure, con ben diversa

dignità che nel passato, così come si maturano le dottrine mediche e come si delineano le nuove realtà positive nel campo del diritto pubblico e privato: a questa sua nuova funzione etico-sociale la medicina non dovrà abdicare mai più!

Il terreno è ormai sufficientemente fertilizzato e la stagione è propizia; i teneri germogli han linfa sufficiente per svilupparsi rigogliosi; ma la fioritura sarà completa soltanto quando la rinascenza medica, per opera, di Leonardo da Vinci, di Andrea Vesalio, di Gabriele Falloppio, di Girolamo Fracastoro e di tanti altri di pari ingegno, avrà dato i suoi risultati fecondi.

Ed è ancora in Italia, là dove il pensiero medico-legale è ormai giunto a maturazione, che la nostra disciplina raggiunge la Sua prima sistemazione dottrinale, mentre dalla Dieta di Ratisbona (1532) da poco era stato emanato per ordine di Carlo V quel codice — la *Constitutio criminalis carolina* — che rappresenta la pietra miliare dell'organizzazione e della precisa regolamentazione dell'istituto peritale.

Favorita indubbiamente da peculiari ordinamenti politici, è la Sicilia che dà al nostro Paese questo primato indiscutibile. E' qui che per opera di Re Federico II già nel secolo XIII erano stati enunciati e concretati quegli ordinamenti sanitari, che sul finire del XIV secolo (1397) da Re Martino vengono rimessi in onore con l'istituzione dei protomedicati, un tipo di magistratura sanitaria che ricorda quei Collegi di architri, ai quali poco fa abbiamo accennato; architri che, sotto Teodosio, Giustiniano e Valentiniano, avevano assunto le funzioni centrali e provinciali di consiglieri sanitari di Stato.

E' in questi protomedicati — l'importanza dei quali è stata autorevolmente messa in evidenza dal Perrando al quale dobbiamo alcuni scritti pregevolissimi sull'evoluzione storica della nostra disciplina — è in questo governo sanitario dell'Isola, dicevo, che noi scorgiamo l'ultimo antecedente necessario perché la medicina legale si differenzi con l'igiene — la scienza sorella — quale medicina pubblica, in un corpo di dottrina a sé stante per opera specialmente di Giovanni Filippo Ingrassia e di Fortunato Fedele, che per primi ebbero ampia visione di una medicina ispiratrice e collaboratrice del giure.

Le figure di questi due grandi Siciliani sono troppo note perché io senta la necessità di farne una completa illustrazione, ricalcando cose già dette e in modo assai brillante da altri, più di me esperti in tal sorti di rievocazioni. Qui mi basta ricordare come il protomedico Ingrassia, formatosi alla Scuola di Padova ove erano Maestri il Falloppio, Realdo Colombo ed il Vesalio, fu pure lui insigne anatomico, celebrato come uno dei maggiori chirurghi del suo tempo e clinico medico dei più dotti.

Durante il suo governo sanitario, riordinò l'esercizio delle arti medi-

che, istituì una medicina ed una polizia veterinaria, organizzò una generale sorveglianza sulle malattie infettive, difendendo più volte la sua Isola da gravi epidemie — in quei tempi tanto frequenti e così facilmente dominanti — specie in occasione della terribile peste che infierì in Sicilia nel 1575 e di cui egli descrisse mirabilmente gli aspetti clinici ed igienici.

Forte della sua preparazione anatomica e clinica, egli elaborò una prima trattazione sistematica di polizia medica e di medicina legale, valendosi opportunamente delle nozioni mediche delle epoche precedenti e degli sparsi scritti di altri Autori, specialmente delle ordinanze e delle prammatiche dei protomedici predecessori, fa i quali primeggia il catanese Antonio d'Alessandro.

Tralasciando ciò che non è specifica materia della mia esposizione, ricorderò come il « *Methodus dandi relations, etc.* » dell'Ingrassia, e che porta la data del 1578, sia rimasto per secoli inedito; dopo diverse traversie, il manoscritto venne ritrovato e segnalato nel 1826 da Gaetano Algeri-Fogliano e quindi pubblicato nel 1914, in occasione del quarto centenario della nascita dell'Autore. Che la monografia sia rimasta sconosciuta per così lungo tempo, non importa: ciò che conta è che dalla analisi del suo contenuto può essere efficacemente dimostrato come in quell'epoca fosse ormai compiuto l'avvento della medicina legale anche quale dottrina autonoma, con piena indipendenza di indirizzi e di metodo.

Più che l'analisi dei singoli capitoli, alcuni dei quali, specie quelli sulla valutazione delle membra mutilate, sono fondati su salde basi anatomiche e fisiologiche ed orientati a precisi criteri medico-legali, mi preme dar qui risalto allo scopo precipuo dell'opera, che fu quello di pubblicare una raccolta di pareri, scelti tra gli argomenti che costituivano di norma richiesta di perizia medica, onde servir di guida e di esempio ai medici ed ai giureconsulti perché potessero risolvere sulla loro scorta questione analoghe: il fine dottrinale dell'esposizione casistica, e vorrei dire anche quello didattico che più importa, mi sembrano evidenti.

Il manuale del Fedele — « *De relationibus medicorum, etc.* », stampato per la prima volta a Palermo nel 1602 — è indubbiamente opera più armonica della precedente; non si può parlare più di una raccolta casistica se pur informata ad ampi orizzonti, ma è già il tentativo riuscito di una trattatistica, che contiene in sé il germe di quel sistema medico-legale che soltanto ai nostri giorni avrà completato la sua evoluzione storica.

Il Fedele, riconosciuto per lungo tempo come il fondatore della dottrina medico-legale, dopo il ritrovamento del codice manoscritto ingrassiano fu accusato addirittura di plagio dall'Algeri. E' nota la ingiuriosa osservazione di quest'ultimo, e cioè che il manoscritto dell'Ingrassia « al confronto coi quattro libri del Fedele, ben sostiene il paragone d'un vaso d'oro, in cui a primo tratto saltano agli occhi i pregi tutti dell'arte, e

l'originalità dell'artista, con un altro di terra in modo strano, e meschinamente congegnato ».

Meno nota è invece la difesa del Fedele fatta nel 1846 dal Markus, medico dell'Imperatrice di Russia e consigliere imperiale, il quale, al seguito dell'augusta malata, trascorreva « in questo bel paese, al propizio clima » — son sue parole — il tempo libero dagli impegni di cotanto ufficio, studiando gli Autori siciliani per completare un « Saggio sulla Medicina nei suoi rapporti collo Stato ».

E' singolare, e nello stesso tempo commovente, l'impegno con cui il russo Markus cerca di riabilitare la memoria di uno dei più grandi medici della Sicilia « poiché Fortunato Fidelis — così egli scrive — fu uno di quegli uomini ai quali è concesso farsi una novella strada nel dominio della intelligenza, ed essere fondatori di nuove scienze ».

Non starò qui a riportare le parole nobilissime con le quali questo medico straniero, ammiratore della Sicilia e dei suoi ingegni, accompagna l'invio del suo saggio sul Fedele all'Algeri; né quelle, altrettanto nobili, di risposta di quest'ultimo.

Ricorderò invece — perché lo ritengo ai più ignoto — come l'Algeri avesse già in precedenza e ripetutamente fatto pubblica ammenda del suo errore, affermando l'eccellenza del lavoro del Fedele. E la sua ammenda mi sembra tanto più onorevole, in quanto l'Algeri confessa le cause del suo ingiusto apprezzamento: l'aver voluto « giurare in verba Magistri », e in questo caso il Maestro era il francese Foderé, e « l'aver tosto gettato il libro del Fedele ché le prime letture non mi andarono a sangue ». Da cui risulta che i tempi non cambiano e che gli uomini sono sempre gli stessi, specie quando si tratti di giudicare — pur senza conoscerle — le opere altrui!

Ho fatto questa forse troppo lunga digressione, non tanto per il desiderio di dir cosa nuova, quanto per meglio rivendicare questa priorità nostrana, poiché è il Fedele che, conscio di scrivere un'opera « novum... argumenti genus ac sine exemplo... susceptum... », per primo si preoccupa di sistemare la materia trattata e di seguire una linea conduttrice nel suo programma di lavoro, ordinando pure l'opera a seconda che si tratti di argomenti relativi al vivente o al cadavere.

Degno ancora di segnalazione — anche per l'acuta analisi fattane dal Filippi — il « Methodus testificandi, etc. » dell'imolese Giovan Battista Codronchi, pubblicato nel 1595. Degno di segnalazione, dicevo, sia per l'intrinseco valore dell'opera, sia per scolpire di più il fatto che tra noi, alla fine del Cinquecento, era ormai diffusamente sentita la necessità di comporre a dottrina autonoma le cognizioni relative alla applicazione delle scienze mediche alle esigenze forensi.

Non saran trascorsi vent'anni dalla pubblicazione del Methodus fedeliano, ed il suo allievo, il romano Paolo Zacchia, darà alle stampe il

primo libro delle « Quaestiones medico-legales »: e può ben dirsi che l'allievo ha di gran lunga superato il Maestro!

Infatti Paolo Zacchia, uomo di vasto sapere, medico di Innocenzo X, che a lui affidò delicati incarichi relativi alla pubblica salute, creandolo protomedico generale dello Stato della Chiesa, può considerarsi come il geniale instauratore di una medicina pubblica a confini ben più ampi di quanto l'avessero intesa i suoi precursori. Nell'opera di questo grande medico romano colpisce soprattutto l'erudizione con cui sono trattati e discussi argomenti di medicina legale, d'igiene e di medicina pastorale. La parte dottrinarica, assai estesa, e che occupa nelle ultime edizioni i primi due tomi — mentre il terzo contiene numerosi consulti e pareri resi dall'Autore su questioni determinate nonché una importante raccolta di decisione rotali — è affrontata con fine senso critico e con una obbiettività ed una indipendenza di giudizio pari all'acume medico-legale con cui egli orienta ed indirizza le diverse questioni biologiche verso precise finalità giuridico-sociali.

L'opera diventa così — in Italia ed oltr'Alpe — testo indiscusso di dottrina a medici e giuristi: non v'è pubblicazione medico-legale che, fino ai primi dell'Ottocento, non risenta l'impronta poderosa del genio immortale di Paolo Zacchia.

Ma un altro ciclo storico si è ormai concluso: l'artificiosa architettura dogmatica della medicina teoretica sta crollando sotto l'impulso della libera indagine e di quell'idealismo rivoluzionario che trova le sue origini spirituali più salienti nel decisivo orientamento degli studi verso le scienze naturali ed esatte e nella vittoria della filosofia induttiva. L'influenza degli studi matematici — di quel metodo sovrano delle scienze, cioè, che è la matematica — e soprattutto le nuove mètte raggiunte dal Galileo, riformatore insuperabile delle scienze esatte, orientano tutte le discipline mediche verso una razionale ricerca del vero infondendo al pensiero medico quella nuova vitalità che è dono supremo della critica sperimentale.

Gli incessanti progressi dell'anatomia, della fisiologia e specie dell'anatomia patologica, così come della diagnostica medica e chirurgica, danno ben presto alla medicina legale nuove basi e nuovi costrutti, finché ormai troppo vasta di mole, troppo ricca di adattamenti giuridico-sociali, si renderà più omogenea e più libera staccandosi dal vecchio tronco della medicina pubblica per avanzare da sola nel suo cammino luminoso, senza però perdere mai — specialmente per merito degli studiosi italiani — il suo contenuto ed il suo orientamento politico-sociali.

E' quando il tecnicismo d'oltr'Alpe sembrerà offuscare le antiche glorie italiane, sarà un grigiore temporaneo ché nuove menti nostrane sapranno sostenere il confronto, e nella ricerca metodica e nell'arringo forense,

così come nelle fervore concezioni dottrinali.

Chi ben riguardi, anzi, le grandi conquiste del pensiero medico-giuridico, non potrà disconoscere che esse sono in massima parte legate a nomi di italiani.

Non è forse fra noi, a Modena, che nel Settecento si alza la voce di Bernardino Ramazzini a dettar quelle norme di patologia e di igiene professionale, che costituiranno la base sistematica della futura medicina del lavoro, sorta anch'essa, più tardi, dal vecchio tronco della medicina pubblica?

E non è tra noi che il Puccinotti ribadisce dalla cattedra di Pisa le finalità medico-sociali della nostra disciplina, affermando decisamente l'importanza che questa deve avere nella riforma delle leggi? Ben disse il Macaggi — nell'illustrare da par suo gli indirizzi politici della medicina legale — come al Puccinotti spetti il merito indiscusso di aver saputo individuare e sviluppare i concetti di quella che fu poi la previdenza sociale nel campo del lavoro, additando nuovi orientamenti che fanno del grande urbinato un precursore della medicina delle assicurazioni.

E due nomi soltanto ancora ricordo, quale atto di omaggio alle Scuole medico-legali dei giorni nostri; due nomi che da soli varrebbero a dar gloria ad una scienza: quello di Cesare Lombroso, promotore degli studi antropologici della criminalità, e quello di Lorenzo Borri, antesignano delle odierne mete della medicina sociale, instauratore di quella dottrina infortunistica che ancor oggi rinverdisce i suoi rami per precipua opera nostra.

Questa, o Signori, è in rapida sintesi l'evoluzione storica del pensiero medico-giuridico, illuminato in ogni sua fase saliente — come vedemmo — dalle fulgide menti dei nostri maggiori.

Esso culmina — e nell'affermarlo son certo non mi fan velo l'affetto e la devozione al Maestro — in quella enunciazione del sistema medico-legale fatta dal Moriani fin dal 1922; sistema che, creando l'architettura fondamentale della nostra disciplina, ha dato finalmente ad essa una organica unità di scienza, pur senza costringerla entro limiti fissi ed insormontabili, ma lasciandola libera di spaziare verso nuovi orizzonti, in un continuo divenire, in un perenne rinnovamento.

Seguendo nelle sue linee essenziali l'enunciazione del Moriani, ritengo che una prima parte della nostra scienza debba contenere quell'insieme indispensabile di notizie preliminari, che hanno come principali costituenti le norme deontologiche, e soprattutto la dottrina della causalità, in quanto nell'ambito della medicina legale, vera scienza delle cause, tanto i grandi quanto i piccoli problemi hanno spesso la loro pietra angolare proprio nella ricerca e nella determinazione del nesso causale.

E come potrebbe essere diversamente, se le esigenze pratiche della

nostra materia prendono vita dalle esigenze del diritto codificato e se il rapporto di causalità è elemento costitutivo di qualunque reato?

Rilevo, a tale riguardo, come il concetto di causa in senso strettamente giuridico non differisca affatto, come da alcuni è stato sostenuto, dal concetto di causa in senso biologico o in senso medico-legale. Se — intendendo seguire i principi deterministici — si vuol definire la causa di un fenomeno come l'antecedente o la riunione degli antecedenti di cui il fenomeno è invariabilmente e incondizionatamente la conseguenza, non vi è ragione perché il concetto di causa debba diversificare a seconda del campo delle scienze in cui trova applicazione. E' invece la valorizzazione pratica dei vari antecedenti che diversifica — perché differenti sono le finalità delle varie scienze — mentre rimane pur sempre immutato il concetto sostanziale della causa; è il rapporto fra antecedente e conseguente che viene esaminato ed inquadrato sotto punti di vista diversi, a seconda delle esigenze dottrinali e pratiche delle singole scienze.

Uno stesso fatto, in sé e per sé, non può modificarsi a seconda del punto di vista da cui lo si consideri; tutti i caratteri qualitativi e quantitativi di esso sono in senso assoluto immutabili: quello che si modifica è il rapporto quantitativo di valorizzazione tra antecedenti e susseguenti; per cui, mentre sotto un certo punto di vista il valore di un antecedente può essere trascurabile, sotto altri può assumere un'importanza sostanziale.

In altre parole, pur non modificandosi gli antecedenti causali, è la valorizzazione di essi rispetto al susseguente che muta a seconda dell'angolo visivo da cui il fenomeno stesso viene osservato.

Nel nostro campo, tale valorizzazione di antecedenti è subordinata naturalmente a ben determinate esigenze giuridiche, per cui, modificandosi il rapporto giuridico stesso, si modifica inevitabilmente anche la valorizzazione e la valutazione degli antecedenti causali.

La ricerca del nesso di causalità consiste dunque nell'analizzare comparativamente gli elementi costitutivi della causa e quelli degli effetti; indagine che deve prendere punto di partenza dalle caratteristiche qualitative e quantitative di ognuno di questi elementi, e che ha per finalità quella di precisare il valore effettivo di ciascuno di essi, in stretta aderenza con le conoscenze mediche e con le disposizioni di legge.

Da tali premesse non ci si può astrarre quando si voglia individuare la causa di un fenomeno nell'ambito medico-legale e quando si voglia differenziare il concetto di causa da quelli di concausa e di occasione.

Le dottrine sul principio di indeterminazione affascinano la nostra mente soprattutto per la spinta poderosa che esse potrebbero dare ad ulteriori elaborazioni anche nell'ambito della nostra scienza: si tratta, però, com'è facile intuire, solo della prospettiva di un programma di studi futuri, che richiedono oculata prudenza valutativa ed estrema cautela a

generalizzare.

Passando da questi preliminari introduttivi, da questo complesso di concezioni generali, al vivo della ricostruzione sistematica della dottrina, due sono le grandi parti che si profilano al nostro sguardo.

L'una, che comprende lo studio dell'uomo considerato nelle sue fasi evolutive e involutive, dal balenar della vita alla morte; l'altra, che segue l'individuo nei suoi rapporti con quegli ordinamenti legislativi che hanno specifica risonanza medico-legale.

Inizia, perciò, la prima parte, con lo studio dei momenti biologicamente creativi e formativi del nuovo essere, considerati nei loro aspetti fisiologici, nelle loro deviazioni teratologiche ed in quelle patologiche conclamate.

Accompagna l'individuo dalle soglie della vita, attraverso le diverse fasi somato-psichiche dell'età evolutiva, fino alla piena maturità; ne investiga le molteplici situazioni menomative e peggiorative, sian esse del corpo o della mente; indaga gli aspetti fisiologici e patologici della senescenza; scruta la morte nelle sue conseguenze immediate e tardive, fino al limite estremo del disfacimento corporeo.

In questa elaborazione dottrinale di elementi biologici la medicina legale tende sostanzialmente ad approfondire quelle conoscenze che hanno precipuo riferimento con fatti e situazioni giuridico-sociali, che dalla medicina forense attendono adeguata soluzione; conoscenze che, per le particolari finalità della nostra materia, possono assurgere a ben diverso valore di quanto comunemente assumono negli altri campi dello scibile medico.

Così è, ad esempio, per quanto concerne la vitalità nel suo concetto e nei suoi accertamenti, per quanto riguarda la diagnosi di una gravidanza di recente pregressa, le prove di vita, la diagnosi di sesso in alcuni stati di intersessualità somatica, lo studio di determinate forme di lesività e, soprattutto, per quanto si attiene a quella branca specifica della nostra disciplina, che è la tanatologia; campi questi ai quali anche la nostra Scuola ha portato e sta portando il suo contributo, con studi e ricerche, dei quali però non è qui il caso di fare neppure un rapido cenno, anche se esso varrebbe a meglio dimostrare la netta specificità di alcuni capitoli facenti parte di questo primo costrutto della nostra disciplina.

Nella seconda parte, la medicina legale interpreta dapprima, dal punto di vista biologico, le norme relative alla capacità giuridica ed alla capacità di agire, sia in ordine all'attitudine generica a trattare gli affari, sia in rapporto all'istituto matrimoniale, alla capacità a testare e a fare donazione, mirando così ad illuminare di luce biologica quelle manifestazioni che si inquadrano nel giure civile.

Ma oltre a queste, altre manifestazioni dell'uomo la nostra disciplina considera, e che alle prime stanno in antitesi: voglio alludere a quelle attività

illecite che cadono sotto le sanzioni del diritto punitivo.

Anche in questo campo la medicina legale, oltre alle sue delicate funzioni di prassi forense, ha la finalità, importantissima di fornire gli elementi biologici e medici necessari a quella evoluzione del diritto codificato, che ha lo scopo supremo di rendere le leggi sempre più aderenti alla realtà antropologica.

La medicina legale, studiando l'uomo nella sua inscindibilità psicosomatica, considera ed illustra il contenuto biologico dell'imputabilità e della responsabilità, analizza le cause che possono escludere o scemare grandemente la capacità d'intendere o di volere; tende ad individuare le cause antropologiche della criminalità, non per sovvertire le formule giuridiche né per sostituirsi al diritto, bensì per additare al giurista che sono gli aspetti biologici del fenomeno criminoso: aspetti che non possono non interessare gli uomini di legge, qualunque sia il loro convincimento dottrinale in materia.

Oltre a questi problemi medico-legali del diritto punitivo, fin qui tratteggiati, altri innumeri prendono vita da quegli articoli del codice penale che si riferiscono ai delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, contro l'integrità e la sanità della stirpe, contro la vita e l'incolumità individuale.

A questi due costrutti dottrinali, segue quello relativo ai problemi medico-legali del diritto previdenziale ed assistenziale, e che concernono particolarmente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'assicurazione per l'invalidità e per la vecchiaia, quelle contro la tubercolosi e le malattie in genere.

Non ho bisogno di far risaltare l'interesse pratico di questa parte della nostra disciplina; è sufficiente che ricordi come tutte le leggi relative a queste assicurazioni sociali abbiano un contenuto medico-legale fondamentale e come oggetto di dette assicurazioni siano enormi masse di prestatori d'opera, per i quali tali provvidenze debbono essere sempre più perfezionate ed amplificate.

Questo è dunque, in sintesi, il sistema che, a mio parere, dà alla nostra disciplina quella organica costruzione, quella logica unità, nelle quali soltanto una scienza può vivere di vita propria e feconda.

Può ben dirsi compiuta, così, una nuova fase storica del pensiero medico-giuridico, il quale, sorto tra noi, tra noi trova quella sistemazione dottrinale che, pur aperta ad ogni nuova acquisizione della biologia e del diritto, rimane pur sempre, nella sua essenza e nella sua struttura, assolutamente imm modificata ed imm modificabile.

Ricca di un passato illustre, io ho voluto dunque rappresentare Voi — giovani carissimi — questa scienza, alla quale tante menti hanno dedicato

la vita.

Non ho il superbo convincimento di aver fatto opera degna di cotanta impresa. Ho però una sola speranza: che questa rievocazione abbia potuto farVi sentire la nobiltà della scienza che io professo, e soprattutto l'amore che io le porto. Che a me sia dato infiammare anche Voi di pari ardore: questa è l'unica, suprema aspirazione della mia vita di insegnante.

Facciano gli eventi che la fiaccola che oggi spiritualmente raccolgo dalle mani del mio Maestro, non abbia a spegnersi mai e possa sempre illuminare di vivida luce le Vostre menti ed i Vostri cuori, nella sublime ascesa verso i più fulgidi ideali della scienza e della umanità!